

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2360

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, BAIO DOSSI, BATTISTI,
CAVALLARO, COVIELLO, D’ANDREA, DATO, FORMISANO,
LIGUORI, MONTAGNINO, RIGHETTI, RIGONI, TOIA e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2003

—————

Modifiche al codice della strada in materia di violazione
dell’obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducenti
minorenni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende affrontare un problema di grande rilevanza e delicatezza, per gli elevatissimi costi sociali e materiali che esso comporta per la collettività: il mancato rispetto dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di minorenni alla guida di veicoli a due ruote.

Un sollecito e forte intervento legislativo orientato a scoraggiare e sanzionare in forme mirate e peculiari tale pratica, oltre che fortemente atteso da numerosissime famiglie di adolescenti, è oggi imposto dagli elevatissimi costi umani e sociali che derivano dagli incidenti stradali, che sempre più spesso e drammaticamente vedono coinvolti i giovani.

La soluzione individuata punta a dare diverso e specifico rilievo alla violazione commessa da un conducente minorenne, ritenendosi in questo caso importante - e addirittura preminente - la finalità educativa della sanzione rispetto a quella meramente punitiva.

In particolare, si è ritenuto di proporre una modifica al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato da ultimo dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, nella parte in cui esso prevede l'apparato sanzionatorio per le suddette violazioni.

La disposizione interessata è quella dell'articolo 171, comma 3, del codice della strada che, a norma del citato decreto-legge ancora non convertito, prevede per il mancato utilizzo del casco l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, unitamente al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di trenta giorni.

Rispetto alla disciplina previgente, il decreto ha per un verso inasprito le sanzioni pecuniarie e per altro verso eliminato ogni differenziazione del regime sanzionatorio

tra conducenti maggiorenni e minorenni, mettendo impropriamente sullo stesso piano situazioni e posizioni intrinsecamente differenti. È evidente, per esempio, il diverso significato morale, ma anche la diversa implicazione materiale, in termini di responsabilità personale, della sanzione pecuniaria irrogata per una violazione commessa da un soggetto minorenne.

Il presente disegno di legge si propone di riequilibrare tale situazione e, soprattutto, di rendere più efficace e sostanziale il valore educativo e deterrente della sanzione nei confronti dei ragazzi che ancora si sottraggono all'obbligo del casco.

A tal fine, si unisce alla sanzione del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di trenta giorni uno spostamento in avanti di sei mesi del limite anagrafico per il conseguimento della patente di guida, incrementabile di ulteriori tre mesi per ogni reiterazione della stessa violazione.

In tal modo, ben più efficacemente che con altri mezzi, si incide concretamente su una delle aspettative più significative per i ragazzi minorenni: il conseguimento della patente di guida al raggiungimento della maggiore età. L'effetto dissuasivo della prospettiva di uno spostamento di tale traguardo può dimostrarsi molto più convincente sia della sanzione pecuniaria, gravante solo sulla famiglia, sia del fermo amministrativo, che può essere a sua volta violato o semplicemente aggirato ricorrendo ad un altro ciclomotore, magari di un amico o di un fratello.

Nel merito, all'articolo 1 del disegno di legge si propone una modifica nel senso illustrato dell'articolo 171, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante il codice della strada), in materia

di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

Tale disposizione impone a sua volta una modifica integrativa dell'articolo 115 dello stesso codice della strada, in materia di requisiti per la guida di veicoli, nel senso previsto dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

In definitiva, una sollecita approvazione delle disposizioni proposte, non solo consen-

tirebbe un più congruo utilizzo dello strumento sanzionatorio nel caso di violazione dell'obbligo di uso del casco, ma potrebbe concretamente contribuire ad alleviare le angosce e le apprensioni delle numerose famiglie di ragazzi e ragazze che quotidianamente fanno uso di ciclomotori, esponendosi a rischi ancora troppo spesso riconducibili a comportamenti e pratiche irresponsabili, non adeguatamente ed efficacemente sanzionati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote)

1. Il comma 3 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da conducente minorenni si applicano le seguenti sanzioni:

a) fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;

b) applicazione dei requisiti di età modificati per il conseguimento della patente di guida, di cui all'articolo 115, comma 1-bis».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida dei veicoli)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di accertata violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducente minorenni di cui all'articolo 171, comma 3, il requisito di età di cui alla lettera d) del comma 1 si intende incrementato di sei mesi. Ogni violazione reiterata dello stesso obbligo comporta un ulteriore incremento di tre mesi».